



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
E ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE**

INDICE

Art.1 – Premessa	3
Art.2 – Validità temporale e modalità di formazione dell’Albo	3
Art.3 – Soggetti ammessi	4
Art.4 – Registrazione al portale e inserimento istanza	4
Art. 5 – Struttura dell’Albo	5
Art. 6 - Requisiti di carattere generale	8
Art. 7 - Requisiti di idoneità	8
Art. 8 - Requisiti di capacità tecnica e professionale	9
Art. 9 – Documentazione da produrre	9
Art. 10 – Principio di rotazione	10
Art. 11 - Affidamenti	10
Art. 12 - Diniego della domanda di iscrizione	11
Art. 14 - Comunicazioni	12
Art. 15 - Valutazione Professionisti	12
Art. 16 - Cause di cancellazione	12
Art. 17 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001	13
Art. 18 - Protocolli di Legalità.....	13
Art. 19 - Trattamento dei dati personali	13
Art. 20 - Foro competente	13
Art. 21 – Norme finali.....	13

Art.1 – Premessa

La società AMAP S.p.A. (nel prosieguo anche “Amministrazione” o “Stazione Appaltante”), in attuazione del Codice dei Contratti (D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.) e delle Linee Guida n. 4 deliberate dall’A.N.AC. in data 26.10.2016, così come aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con Legge 14 giugno n.55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, con il presente Regolamento rende nota la disciplina delle modalità di formazione ed impiego dell’***“Albo degli operatori economici per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici e di natura intellettuale”***, altrimenti detto Sistema di Qualificazione, da utilizzarsi per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici e di natura intellettuale come di seguito precisato, diversi dalle procedure aperte o ristrette, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art.35 del Codice nel testo vigente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e nell’ottica di semplificazione e celerità dell’azione amministrativa.

A tal fine, AMAP S.p.A. si è dotata di un sistema software per l’informatizzazione di detto Albo e, pertanto, tutte le procedure relative all’iscrizione, all’aggiornamento e all’espletamento delle procedure concorsuali semplificate avverrà tramite piattaforma telematica raggiungibile dall’indirizzo internet (<https://gare.amapspa.it>), come meglio di seguito specificato.

L’avviso relativo all’istituzione dell’Albo in argomento sarà pubblicato sulla GURS, sul sito internet di AMAP S.p.A. (<https://www.amapspa.it>), su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale. Il presente regolamento unitamente agli allegati ed alla documentazione occorrente per la richiesta di iscrizione saranno integralmente pubblicati sulla piattaforma telematica (<https://gare.amapspa.it>) nella sezione “*Elenco Operatori Economici –Servizi*”.

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di ricorrere, per detti affidamenti, alle procedure ordinarie.

Art.2 – Validità temporale e modalità di formazione dell’Albo

L’“Albo Servizi di Ingegneria e Architettura e altri servizi tecnici e di natura intellettuale” di cui al presente regolamento, la cui validità decorre dal 01/06/2021, rimane valido a tempo indeterminato, salvo diversa determinazione societaria.

L’AMAP S.p.A. si riserva la possibilità di modificare o revocare in tutto o in parte il Sistema di Qualificazione durante il periodo di efficacia dandone comunicazione agli operatori economici iscritti attraverso la piattaforma dedicata.

Secondo quanto stabilito dalle richiamate Linee Guida n. 4 deliberate dall’A.N.AC., l’iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni temporali durante tutto il periodo di validità dell’Albo; conseguentemente, con le modalità specificate nel presente Regolamento, l’Albo sarà periodicamente integrato con le nuove iscrizioni presentate nel corso dell’intero periodo di validità dello stesso.

Nello specifico, l’Albo sarà formato, in prima istanza, iscrivendo tutti gli operatori che abbiano presentato regolare domanda di abilitazione tra la data di pubblicazione del Regolamento sul Portale Gare telematiche (<https://gare.amapspa.it>) di AMAP S.p.A. ed il 30/05/2021, sarà successivamente integrato ed aggiornato, con cadenza semestrale, nel corso dell’intero periodo di validità dell’Albo con le domande di abilitazione che perverranno successivamente a tale data.

Dell’aggiornamento dell’Albo verrà data comunicazione sulla piattaforma telematica di cui all’art.1, anche al fine di consentire – nella finestra temporale indicata per gli aggiornamenti – ai soggetti iscritti di apportare eventuali modifiche/integrazioni alle dichiarazioni/documentazione inserite per variazioni che fossero intervenute successivamente.

La variazione di sezione di iscrizione o, nell'ambito di una stessa sezione, di "categoria di opere" o "prestazioni specifiche" – come specificate al successivo art.5 – equivale a nuova iscrizione.

Le variazioni dei dati inerenti alla propria iscrizione all'Albo devono effettuarsi esclusivamente, ai fini della tracciabilità delle stesse, tramite l'apposita funzionalità resa disponibile dal Portale in sede di aggiornamento dell'Albo.

L'omessa o tardiva segnalazione di variazioni dei requisiti rilevanti sulla qualificazione, anche accertata nel corso di verifiche a campione, darà luogo a provvedimento di cancellazione.

Art.3 – Soggetti ammessi

A meno dei raggruppamenti temporanei, sono ammessi a presentare domanda di abilitazione all'Albo di cui al presente regolamento, i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, qualificati, ai sensi della normativa vigente - con particolare riferimento al **D.M. 263/2016** che qui si intende integralmente richiamato - per l'esecuzione di Servizi di Ingegneria e Architettura e altri servizi tecnici e di natura intellettuale, ivi gli archeologi professionisti e gli operatori economici che eseguono indagini di campo e prove di laboratorio.

Ai soggetti di cui ai precedenti punti, stabiliti in paesi terzi, si applica quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 50/2016.

L'operatore economico può richiedere l'iscrizione anche per più "categorie di opere" o "prestazioni specifiche", come indicate al successivo art.5, nella medesima domanda.

Non è consentito agli operatori economici di presentare domanda di qualificazione in forma singola per la stessa "categoria di opere" o la medesima "prestazione specifica" per la quale sia stata già presentata istanza da parte di una società di professionisti o di una società di ingegneria delle quali l'operatore in questione sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.

Non è consentito che un soggetto presenti per la stessa "categoria di opere" o la medesima "prestazione specifica" domanda di qualificazione a titolo individuale e come componente di aggregazione di soggetti né come componente di più compagini societarie.

E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile ed agli operatori che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo ex art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. In tale evenienza, verranno esclusi dalla procedura tutti gli operatori che si trovino in detta situazione di controllo e si procederà all'affidamento del servizio anche in presenza di un'unica offerta valida.

La richiesta di iscrizione nell'elenco comporta l'accettazione integrale e incondizionata da parte dell'operatore economico di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art.4 – Registrazione al portale e inserimento istanza

Per iscriversi all'Albo di cui al presente Regolamento, gli operatori economici interessati, devono inviare la propria domanda di abilitazione, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite Piattaforma telematica (<https://gare.amapspa.it>)

Al fine di inoltrare istanza di abilitazione all'Albo è preventivamente indispensabile effettuare la registrazione al Portale richiamato.

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata; nel caso in cui la richiesta provenga da soggetti non residenti in Italia, i requisiti richiesti dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza ai sensi dell'art. 134, comma 7, D.lgs. 50/2016.

Eventuali richieste di iscrizione inoltrate al di fuori della Piattaforma non saranno accettate né prese in considerazione da AMAP SPA.

Art. 5 – Struttura dell’Albo

L’Albo è articolato in due distinte sezioni, come di seguito indicato:

- **SEZIONE “A”:** suddivisa secondo le **“CATEGORIE DI OPERE”**, identificate dall’ID. OPERE, e relativi gradi di complessità, di cui alla Tavola Z-1 dell’Allegato al D.M. 17 giugno 2016 (G.U. n.174 del 27-7-2016), rientranti negli ambiti di competenza della Stazione Appaltante ed indicate nel prospetto che segue:

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID. OPERE	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	GRADO DI COMPLESSITA' "G"
EDILIZIA	Insediamenti Produttivi Agricoltura- Industria- Artigianato	E.01	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base.	0,65
		E.02	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.	0,95
	Edifici e manufatti esistenti	E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	0,95
STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni	S.01	Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni	0,70
		S.02	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative	0,50
	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.	0,95
		S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - verifiche strutturali relative - consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - ponti, paratie e tiranti, consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - verifiche strutturali relative.	0,90
	Strutture speciali	S.05	Dighe, conche, elevatori, opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali.	1,05

IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75
		IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85
	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15
		IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30
IDRAULICA	Acquedotti e fognature	D.04	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	0,65
		D.05	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.	0,80

Gli operatori economici richiedenti iscrizione nella suddetta Sezione "A" sono identificati e classificati nel Sistema di Qualificazione secondo l'ID. OPERE e la Classe d'Importo indicata nella "Domanda di Iscrizione".

Le classi d'importo per l'iscrizione nella Sezione "A" sono le seguenti:

Classe 1	Inferiore a euro 40.000,00*
Classe 2	>= a 40.000* euro e fino ad euro 100.000,00
Classe 3	>= a 100.000 euro e fino ad euro 428.000,00**

(*) soglia limite prevista dal Codice per gli affidamenti diretti che, in vigore della Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (cd. "Decreto semplificazioni"), assume il valore di Euro 75.000. L'eventuale modifica di detto valore per effetto di successivi provvedimenti normativi s'intenderà dinamicamente recepita dal presente Regolamento;

(**) soglia periodicamente rideterminata, e dinamicamente recepita dal presente Regolamento, con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE (art. 35 comma 3 D.Lgs. 50/2016).

— **SEZIONE “B”**: distinta nelle seguenti **“PRESTAZIONI SPECIFICHE”**:

- a) Relazione geologica, indagini e studi geologici;
- b) Relazione geotecnica;
- c) Relazione idrologica e idraulica;
- d) Relazione e calcolo delle strutture, ivi compresa la valutazione dello stato di fatto per le strutture esistenti (analisi di vulnerabilità, analisi di risposta sismica locale, verifiche, etc.);
- e) Relazione e calcolo degli impianti;
- f) Relazione/progetto sulla risoluzione delle interferenze;
- g) Relazione sulla gestione delle materie;
- h) Antincendio: progettazione e adempimenti in materia;
- i) Redazione elenchi prezzi, analisi prezzi, computi metrici estimativi, quadri di incidenza;
- j) Capitolati speciali descrittivi e prestazionali, capitolati tecnici, cronoprogrammi;
- k) Redazione piani di manutenzione;
- l) Pratiche catastali, frazionamenti, piani particellari, perizie e stime;
- m) Esperto in gestione dell'energia e progettazione energetica;
- n) Relazioni paesaggistiche, studi di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA);
- o) Collaudatore statico;
- p) Direttore operativo;
- q) Ispettore di cantiere;
- r) Collaudatore tecnico amministrativo;
- s) Coordinamento della Sicurezza (CSP e CSE);
- t) Archeologo per assistenza in corso d'opera per la realizzazione di opere e indagini e relativa relazione tecnica - verifica preventiva dell'interesse archeologico, etc.;
- u) Rilievi architettonici, topografici, plano-altimetrici;
- v) Rilievi dei sottoservizi esistenti e attività propedeutiche alla valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi;
- w) Redazione elaborati grafici bidimensionali e tridimensionali, ivi compresi particolari costruttivi ed esecutivi;
- x) Esecuzione indagini, verifiche, prove – ivi comprese prove geotecniche e caratterizzazione terre e rocce – valutazioni, certificazioni e relazioni su materiali vari;
- y) Esecuzione indagini geognostiche e geofisiche.

Ai fini dell'ammissione all'Albo, per i soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, è fatto obbligo di richiedere l'iscrizione per almeno una delle “prestazioni specifiche” previste nella Sezione “B”, come dianzi specificate [lettere da a) a y)]; non sussiste invece l'obbligo di richiedere necessariamente l'iscrizione in almeno una delle categorie della Sezione “A”.

Le domande pervenute possono essere accolte anche in modo parziale limitando – sulla base dell'effettivo possesso dei requisiti indicati nell'istanza – la qualificazione a categorie e classi di importo e/o prestazioni specifiche diverse da quelle indicate dai soggetti richiedenti previa espressa accettazione da parte dell'operatore economico interessato a seguito di specifica comunicazione dell'Amministrazione.

La selezione degli operatori verrà effettuata, in ragione della natura e tipologia del servizio da affidare, o per “prestazione specifica” o per “categoria di opera” (identificata dall’ID opere).

Art. 6 - Requisiti di carattere generale

Sono **esclusi** dal Sistema di Qualificazione di cui al presente Regolamento gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano avuto affidati incarichi in violazione dell’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Art. 7 - Requisiti di idoneità

I requisiti di idoneità di cui deve essere in possesso l’Operatore Economico richiedente l’iscrizione all’Albo di cui al presente Regolamento, sono i seguenti:

- per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura o ad essi attinenti, ivi compresa la geologia, il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n.263;
- per i Coordinatori per la Sicurezza sia in fase di esecuzione che in fase di progettazione è richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 nel testo vigente;
- per gli incarichi di collaudo tecnico amministrativo il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art.216 del D.P.R. 207/2010;
- per gli incarichi di collaudo statico il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 del D.P.R. n. 380/2001;
- per i servizi attinenti all’archeologia, l’operatore economico deve essere in possesso o di diploma di laurea con specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia;
- per le prestazioni di cui alla lettera h) dell’art. 5 del presente Regolamento, il richiedente dovrà essere professionista abilitato iscritto negli appositi Elenchi del Ministero dell’Interno;
- per le prestazioni di cui alla lettera l) dell’art. 5 del presente Regolamento, il richiedente dovrà essere abilitato all’inserimento di documenti sulla piattaforma SISTER dell’Agenzia delle Entrate;
- per le prestazioni di cui alle lettere x) e y) dell’art. 5 del presente Regolamento, il richiedente dovrà essere iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla CCIAA per attività coerenti con quelle in argomento.

Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà da rendere ai fini dell’iscrizione all’Elenco Professionisti sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con sottoscrizione digitale del Legale Rappresentante dichiarante. Le stesse possono essere rilasciate anche da un Procuratore speciale, qualora tale potere sia da quest’ultimo esercitabile in virtù di un atto formale di procura, che deve essere allegata in copia alla domanda d’iscrizione.

L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare successive verifiche e di richiedere la relativa documentazione a comprova dei requisiti medesimi.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente iscrizione all’Albo di cui al presente Regolamento, gli eventuali incarichi successivamente affidati dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Art. 8 - Requisiti di capacità tecnica e professionale

Requisiti di iscrizione nella Sezione "A"

Gli operatori economici richiedenti iscrizione nella suddetta Sezione "A" sono identificati e classificati nel Sistema di Qualificazione secondo l'ID Opere e la Classe d'Importo indicata nella "Domanda di Iscrizione".

Ai fini dell'iscrizione nella Sezione "A" dell'Albo secondo l'ID Opere, il richiedente deve avere espletato negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda, fino a **TRE** servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice dei contratti pubblici, relativi al medesimo ID Opere per cui si richiede l'iscrizione specificando: il titolo del progetto, la tipologia di prestazione eseguita (progetto preliminare, definitivo, esecutivo, esecuzione dei lavori) unitamente ad una breve descrizione, le date di inizio e fine prestazione, l'importo dei lavori, l'importo della prestazione al netto di ribassi, IVA e oneri di legge, la Stazione Appaltante o il Committente.

Ai fini dell'inserimento nella Classe d'importo di cui al medesimo art.5, è richiesto che l'importo netto complessivo dei servizi indicati ai fini dell'inserimento per ciascun ID. Opere – di cui al precedente capoverso – sia almeno pari al 70% del valore della medesima classe.

Requisiti di iscrizione nella Sezione "B"

Ai fini dell'iscrizione nella Sezione "B" dell'Albo, il richiedente deve avere espletato negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda, almeno **TRE** prestazioni specifiche analoghe a quelle per le quali si richiede l'iscrizione [lettere da a) a y) della sezione "B" indicate all'art.5 del presente Regolamento], indicando: la tipologia di prestazione eseguita unitamente ad una breve descrizione, le date di inizio e fine prestazione, l'importo della prestazione al netto di ribassi, IVA e oneri di legge, il Committente.

La certificazione dei requisiti viene effettuata sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, riservandosi AMAP S.p.A. di richiedere le certificazioni di buona esecuzione dei servizi rilasciate dalle Stazioni Appaltanti e/o dai Committenti.

In applicazione dell'art.46 comma 2 del Codice, ai fini della partecipazione alla procedure di qualificazione di cui al presente Regolamento, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e per i soggetti di cui alla lettera d-bis) dell'art.46 comma 2 sopra detto.

Art. 9 – Documentazione da produrre

Per richiedere di essere iscritti all'Albo gli operatori economici dovranno accedere alla Piattaforma, registrarsi ed inserire tutta la documentazione richiesta per la iscrizione.

La domanda di abilitazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico richiedente (in tale ultimo caso va prodotta copia della relativa procura).

La domanda di abilitazione all'Albo, deve essere corredata da:

- a) **domanda di iscrizione e dichiarazione requisiti generali** “Allegato 1” - rilasciata dal legale rappresentante o procuratore munito di poteri di rappresentanza (e che allega procura) - sottoscritta digitalmente (accompagnata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore ex art. 46 del DPR n. 445/2000) attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e assenza di cause di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013. Il richiedente non deve indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 80, c. 3);
- b) **elenco** (conforme al Modello di cui agli “Allegati 2 e 3” del presente) recante, distintamente per ciascuna “categoria d’opera” e/o “prestazione specifica” per la quale si richiede l’iscrizione, l’indicazione dei servizi dichiarati, secondo quanto prescritto dal precedente art.8;
- c) **curriculum/a vitae** in formato europeo. Nel caso di operatori organizzati in società o consorzi, ivi comprese le società di ingegneria, CV di tutti i soggetti che saranno nominativamente incaricati e personalmente responsabili di svolgere le prestazioni per cui si richiede l’iscrizione;
- d) per i **consorzi** dovrà essere prodotta copia autentica della scrittura privata autenticata mediante la quale i medesimi soggetti riuniti danno mandato collettivo, speciale, irrevocabile di rappresentanza al capogruppo nonché procura a chi legalmente rappresenta il medesimo, ovvero atto costitutivo del consorzio.

Art. 10 – Principio di rotazione

L’istituzione del presente Albo, per gli affidamenti dei servizi di Architettura e Ingegneria e di altri servizi tecnici e di natura intellettuale, di importo inferiore alla soglia di cui all’art.35 del D. Lgs.50/2016 nel testo vigente e nel rispetto dell’art.36 del medesimo Codice, è diretta a fornire agli Uffici competenti dell’Amministrazione uno strumento efficiente e pienamente integrato con la piattaforma digitale delle gare telematiche di AMAP S.p.A., idoneo a promuovere il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nella rotazione degli affidamenti.

È rimessa al Responsabile del Procedimento, nel caso di affidamento diretto – ricorrendone le condizioni – la facoltà di procedere alla selezione degli operatori, qualificati per il servizio da affidare, attraverso estrazione casuale - e basata sul numero degli inviti ricevuti dagli stessi - oppure mediante individuazione diretta degli stessi; anche in tale ipotesi, non di meno, il contatore della piattaforma valorizzerà l’invito effettuato.

Gli inviti saranno trasmessi agli operatori economici tramite il Portale Gare Telematiche di AMAP S.p.A.

Qualora i soggetti qualificati in un dato elenco di cui al presente Sistema di Qualificazione non siano in numero sufficiente rispetto ai minimi previsti dal Codice, AMAP S.p.A. si riserva di attingere dagli elenchi delle classi superiori secondo il medesimo principio di rotazione.

Art. 11 - Affidamenti

I servizi di importo inferiore a 40.000 euro potranno essere assegnati mediante affidamento diretto attingendo dai relativi elenchi, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Per le procedure negoziate, AMAP S.p.A., qualora intenda affidare gli incarichi oggetto del presente Sistema di Qualificazione, invita i soggetti iscritti al Sistema.

Nelle lettere di invito sono indicati condizioni e criteri di aggiudicazione che saranno determinati da AMAP S.p.A. Le lettere d’invito saranno trasmesse tramite Piattaforma all’indirizzo indicato dall’operatore economico nella domanda di iscrizione.

Resta ferma la facoltà di AMAP SPA di procedere all’affidamento dei servizi in oggetto ricorrendo alle altre procedure previste dal D.Lgs. 50/2016.

Per quanto non espressamente indicato, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs.50/2016 nel testo vigente e le Linee Guida ANAC n.4 richiamate in premessa.

Art. 12 - Diniego della domanda di iscrizione

Non sarà consentita l'ammissione all'Albo ai Professionisti che:

- risultino privi dei requisiti di carattere generale e speciale di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- nei dodici mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, si siano resi responsabili nei confronti di AMAP SPA della mancata sottoscrizione di un contratto per fatto loro imputabile (come l'accertamento in fase di aggiudicazione del difetto di requisiti speciali o di requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 o il rifiuto di stipulare o per dichiarazioni mendaci).
- nell'esecuzione di un contratto abbiano commesso una grave negligenza o abbiano usato malafede; oppure abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- nel caso in cui il soggetto richiedente l'iscrizione abbia in corso con AMAP S.p.A. una contestazione, relativa alla esecuzione di contratti che integri una delle ipotesi di cui all'art. 80, comma 5, D.lgs. 50/2016 o sia in una situazione di cui all'art. 21 D.lgs. 39 del 08/04/2013 s.m.i.,
- nel caso in cui vi sia in capo al soggetto richiedente iscrizione un carico pendente rilevante ex art. 80 con applicazione di misure di prevenzione.

Nelle predette ipotesi l'inserimento nel Sistema di Qualificazione è sospeso fino alla risoluzione delle controversie od alla rimozione della suddetta situazione.

Art. 13 Segnalazione delle variazioni e modalità di aggiornamento dei documenti scaduti

I soggetti qualificati e quelli che abbiano presentato istanza di qualificazione devono dare comunicazione ad AMAP S.p.A. di tutte le variazioni dei requisiti dichiarati e rilevanti ai fini della qualificazione stessa. Tale comunicazione deve essere effettuata utilizzando la piattaforma telematica di AMAP S.p.A.

Le comunicazioni di variazioni di norma devono essere corredate dei documenti atti a consentire i controlli previsti per confermare la qualificazione. Qualora la documentazione di attestazione dei requisiti non sia disponibile alla data della comunicazione per la peculiarità della variazione (ad es. nel caso di prospettate variazioni riguardanti l'assetto societario), questa dovrà essere presentata non appena disponibile e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuta variazione.

L'omessa o tardiva segnalazione delle sopra citate variazioni comportano la sospensione dalla qualificazione per i soggetti qualificati, e la sospensione del procedimento di qualificazione per quelli non ancora qualificati.

Alle variazioni di cui sopra può far seguito una modifica della qualificazione, anche in mancanza di richiesta in tal senso della parte interessata. Gli esiti della valutazione sono comunicati per iscritto al soggetto qualificato solo in caso comportino riflessi sulla qualificazione posseduta.

Eventuali operazioni di riorganizzazione aziendale (fusioni, cessioni d'azienda, ecc.) relative al soggetto iscritto al sistema non hanno effetto nei confronti di AMAP S.p.A. sino a che il soggetto risultante dall'avvenuta operazione di riorganizzazione aziendale non abbia trasmesso apposita istanza di subentro al Sistema di Qualificazione e non abbia proceduto alle comunicazioni previste dalla disciplina vigente.

All'approssimarsi della scadenza di uno o più documenti presenti nella domanda di iscrizione, l'operatore economico dovrà accedere alla Piattaforma e procedere con l'aggiornamento del documento scaduto e contestualmente dovrà procedere con la verifica di tutti i documenti e dichiarazioni presenti a sistema per verificarne la validità.

La chiusura dell'aggiornamento varrà come conferma di validità di tutto quanto dichiarato e allegato in Piattaforma.

In caso di inerzia del l'operatore qualificato, si procederà alla sospensione dall'elenco Professionisti per tutte le categorie, sottocategorie e classi d'importo per le quali aveva richiesto la qualifica, con

conseguente impossibilità di selezione dello stesso per procedure negoziate indette da AMAP SPA, fino alla successiva regolarizzazione.

L'operatore economico sospeso, per ripresentare richiesta di qualificazione, dovrà fare espressa richiesta a AMAP SPA, attraverso il sistema di messaggistica presente in Piattaforma. Tale richiesta aprirà una nuova fase istruttoria e sarà in ogni caso sempre subordinata alla validazione da parte dell'Ufficio Preposto. Farà fede a tal fine la data di presentazione della richiesta di qualificazione, così come certificata dalla piattaforma telematica.

È facoltà della stazione appaltante in ogni caso effettuare delle verifiche a spot nel corso dell'anno sul mantenimento da parte dei Professionisti dei requisiti di ordine generale e speciale.

Art. 14 - Comunicazioni

Ogni comunicazione inerente all'Albo Professionisti indirizzata all'Operatore Economico è effettuata tramite Piattaforma.

La mancata consegna di comunicazioni all'operatore economico, per errata indicazione o per mancato aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica da parte di quest'ultimo, solleva AMAP S.p.A. da ogni responsabilità, anche legale, a riguardo.

Art. 15 - Valutazione Professionisti

AMAP S.p.A. sottopone i soggetti iscritti nel Sistema di Qualificazione al monitoraggio e alla valutazione dei risultati relativi alle prestazioni effettuate oltre che dei requisiti posseduti nonché dell'affidabilità.

In caso di rilevazione di accertate gravi non conformità, i soggetti iscritti saranno sottoposti a sospensione o cancellazione, previa comunicazione dell'Amministrazione trasmessa via Piattaforma.

Entro 10 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione della sopradetta comunicazione, l'Operatore Economico può addurre le proprie giustificazioni.

Art. 16 - Cause di cancellazione

AMAP SPA procederà alla cancellazione dell'iscrizione al Sistema di Qualificazione di cui al presente Regolamento nei seguenti casi:

- a) formale richiesta da parte dell'operatore economico;
- b) perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es. cancellazione albo professionale) di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Sistema di Qualificazione ivi comprese quelle di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- c) false dichiarazioni rese in merito ai requisiti che hanno permesso la qualificazione e il suo mantenimento;
- d) grave e accertata negligenza nell'esecuzione di prestazioni affidate;
- e) cessazione dell'attività;
- f) procedure concorsuali, nei limiti di quanto disposto dall'art. 110 del D.lgs. 50/2016;
- h) affidamento a terzi dell'esecuzione parziale della prestazione senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
- i) mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;
- j) reiterate inadempienze normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente;
- k) accertata n. 2 non conformità derivanti da contestazione scritta;
- l) dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto;
- m) comunicazioni/informazioni interdittive, ai sensi del D. Lgs. 159/11 da parte della competente Prefettura riguardante la società e/o gli Amministratori e/o gli Organismi di Controllo e/o il rappresentante legale della stessa, e comunque tutti i soggetti di cui all'art. 85 dello stesso decreto.

L'operatore economico la cui iscrizione è stata cancellata dal Sistema di Qualificazione potrà presentare una nuova domanda di qualificazione e potrà essere riammesso decorso un anno dalla data di cancellazione nel caso sia venuta meno la causa che ha determinato la cessazione.

Art. 17 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

AMAP S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n.231/01. Gli operatori economici dovranno, pertanto, svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. La realizzazione da parte di detti soggetti di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, del quale in qualunque modo la Società sia venuta a conoscenza, legittima quest'ultima ad escludere detti soggetti dal sistema di qualificazione di cui al presente Regolamento.

Ai fini della qualificazione dell'operatore economico è richiesta espressa adesione al Codice Etico ed al Modello di Gestione e Controllo ex 231/01.

Art. 18 - Protocolli di Legalità

L'Affidatario dei servizi è tenuto ad osservare il Protocollo di Legalità denominato "Carlo Alberto Dalla Chiesa" ed il "Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Palermo e il comune di Palermo e le aziende partecipate AMAP – RAP – AMG" del 28/12/2018.

La mancata accettazione delle clausole contenute nei predetti protocolli costituisce causa di esclusione/cancellazione dal Sistema di Qualificazione, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, AMAP S.p.A., in qualità del titolare del dato, informa che i dati personali comunicati dal fornitore per l'iscrizione all'Albo informatizzato, verranno trattati per le finalità strettamente connesse alla gestione dello stesso e conformemente alla normativa vigente. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito nell'apposita sezione "Privacy Policy" nel sito **www.amapspa.it**

Art. 20 - Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e/o sull'applicazione in merito a quanto stabilito nel presente Regolamento e negli altri documenti costituenti il Sistema di Qualificazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Art. 21 – Norme finali

Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovesse modificarsi la normativa vigente, applicabile al caso di specie, anche le disposizioni del presente regolamento, divenute incompatibili, devono intendersi automaticamente abrogate e, qualora possibile, sostituite o adeguate con le nuove norme.

ALLEGATI

Allegato 1 - Domanda di iscrizione e dichiarazione requisiti generali

Allegato 2 - Dichiarazione sui servizi espletati SEZ. A

Allegato 3 - Dichiarazione sui servizi espletati SEZ. B